



# ASSEMBLEA PUBBLICA

**14 Luglio ore 10 presso la "Sala Sirotti"**

**Proposta di Legge popolare modifica Legge Fornero concernente "Regole d'accesso alla quiescenza del personale mobile, di composizione o formazione dei treni, dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari".**

La Segreteria Regionale FAST-Ferrovie Emilia Romagna indice il giorno 14 luglio alle ore 10 presso la "Sala Sirotti" presso la Stazione di Bologna Centrale un'assemblea, nella quale verrà illustrata ai lavoratori, ai cittadini ed agli organi di informazione la proposta di modifica alla Legge Fornero per l'accesso alla pensione del personale mobile, di composizione o formazione dei treni, dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari.

La proposta intende dare soluzione alle ingiustizie pensionistiche create da tale Legge ma non solo.

In modo inconcepibile sono stati spostati in avanti anche di 7/8 anni i limiti di accesso ai trattamenti pensionistici del Personale Mobile, di composizione dei treni e del personale Viaggiante degli Autoferrotranviari, così creando condizioni di forte disagio e di pericolo nei settori della mobilità urbana e ferroviaria ponendo queste categorie di lavoratori in condizioni di maggior rischio linidoneità alle mansioni.

La FAST-CONFISAL ritiene che nella stesura della legge n° 214 del 22 dicembre 2011, di riforma del sistema pensionistico si sarebbe dovuto tenere presente la gravosità e la particolarità di queste tipologie lavorative nel comparto pubblico e privato.

La proposta previdenziale avanzata dalla FAST-CONFISAL è finalizzata in prima istanza a ricondurre l'accesso alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori col precedente sistema pensionistico ed estendere tale sistema al medesimo personale che non ne fruiva per precedenti Leggi (nel 1995 per l'Autoferro e nel 1999 per i Ferrovieri).

## Testo della proposta di legge di iniziativa popolare

Proposta di legge concernente "Regole d'accesso alla quiescenza del personale mobile, di composizione o formazione dei treni, dei servizi metropolitani e autofiliferrotranviari. Modifiche all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214."

### Art. 1

1. **L'ultimo periodo del comma 18, dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.**

~~....Periodo L 201 Art.24 comma 18 (Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.)~~

2. Dopo il comma 18, dell'articolo 24 del d.l. 201/2011, sono inseriti i seguenti:

"18 bis. In considerazione della rilevante gravosità e degli specifici requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni relative alla condotta, scorta, composizione o formazione dei convogli ferroviari e ai servizi resi sui treni, **al personale adibito a dette mansioni, impiegato in forma continuativa, si applica la disciplina di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18.** Tale disciplina si applica, altresì, ai dipendenti impiegati, nelle medesime mansioni e in forma continuativa, dalle aziende di trasporto che operano nel comparto dei servizi metropolitani e autofiliferrotranviari.";

....Varrebbe pertanto anche i ferrovieri assunti in Trenitalia dopo il 01-3-2000 e gli autoferrotranvieri assunti post 1995.

"18 ter. I lavoratori di cui al comma 18 bis che prima del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, **a seguito della perdita dei requisiti psico-fisici previsti o per altri motivi, sono destinati a diverse mansioni,** conseguono comunque il diritto alla pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dal comma 18 se, al momento del cambio di mansioni di cui sopra, sono in possesso di **almeno venticinque anni di contribuzione effettiva nelle mansioni loro proprie.**";

"18 quater. I lavoratori destinatari dei processi di armonizzazione di cui al comma 18 maturano il diritto a **pensione anticipata,** indipendentemente dall'età anagrafica, al raggiungimento di **quarant'anni di servizio utile ai fini pensionistici e di trentacinque anni di contribuzione effettiva nelle corrispondenti mansioni.**"

